



**Parere congiunto 1/2021
dell'EDPB e del GEPD sulla
decisione di esecuzione della
Commissione europea relativa alle
clausole contrattuali tipo tra
titolari e responsabili del
trattamento**

**per le materie di cui all'articolo 28,
paragrafo 7, del regolamento
(UE) 2016/679 e all'articolo 29,
paragrafo 7, del regolamento
(UE) 2018/1725**

INDICE

1	Contesto	3
2	Oggetto del parere	4
3	Ragionamento generale sul progetto di decisione e sul progetto di clausole contrattuali tipo....	4
3.1	Osservazioni generali	4
3.2	Spiegazione della metodologia applicata e della struttura del documento	5
4	Analisi del progetto di decisione e del suo allegato.....	6
4.1	Principali osservazioni sul progetto di decisione	6
4.1.1	Sull'ambito di applicazione della decisione e sull'articolazione con l'altro progetto di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati	6
4.2	Principali osservazioni sull'allegato della decisione di esecuzione della Commissione.....	7
4.2.1	Scopo e ambito di applicazione (clausola 1 del progetto di clausole contrattuali tipo) .	7
4.2.2	Immutabilità (clausola 2 del progetto di clausole contrattuali tipo)	7
4.2.3	Clausola di <i>docking</i> (clausola 5 del progetto di clausole contrattuali tipo)	8
4.2.4	Obblighi delle parti (clausola 7 del progetto di clausole contrattuali tipo)	8
4.2.5	Diritti degli interessati (clausola 8 del progetto di clausole contrattuali tipo)	10
4.2.6	Allegati del progetto di clausole contrattuali tipo	11

Il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati

visto l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ("EUDPR"),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018¹,

HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE CONGIUNTO

1 CONTESTO

1. Nel contesto delle relazioni tra un titolare e uno o più responsabili del trattamento per il trattamento dei dati personali, il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR") all'articolo 28 stabilisce una serie di disposizioni riguardanti la stipulazione di un contratto specifico tra le parti coinvolte, e disposizioni obbligatorie che dovrebbero esservi integrate.
2. Secondo l'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR, i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli una serie di aspetti specifici volti a disciplinare il rapporto contrattuale tra le parti. Tra questi figurano, tra l'altro, la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati. L'articolo 28, paragrafo 4, prevede ulteriori obblighi quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento.
3. L'articolo 28, paragrafo 6, del GDPR dispone che fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo. Tali clausole devono essere adottate per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo.
4. A norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del GDPR, la Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
5. L'EUDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione nonché norme relative alla libera circolazione dei dati personali tra tali istituzioni e organi o verso altri destinatari stabiliti nell'Unione.

¹ Nel presente parere, i riferimenti agli "Stati membri" sono da intendersi come riferimenti agli "Stati membri del SEE".

6. All'articolo 29, paragrafi 3, 4 e 7, dell'EUDPR, figurano obblighi simili a quelli di cui all'articolo 28, paragrafi 3, 4 e 7, del GDPR. Ciò è giustificato dal fatto che, nell'interesse di un approccio coerente alla protezione dei dati personali in tutta l'Unione e della libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, le norme sulla protezione dei dati applicabili al settore pubblico negli Stati membri e le norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono state uniformate per quanto possibile.

2 OGGETTO DEL PARERE

7. Il 12 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato:
 - J un progetto di decisione di esecuzione della Commissione sulle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento per le materie di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 (il "**progetto di decisione**");
 - J un progetto di allegato alla decisione di esecuzione della Commissione sulle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento per le questioni di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 (il "**progetto di clausole contrattuali tipo**").
8. Lo stesso giorno la Commissione europea ha pubblicato anche un progetto di decisione di esecuzione della Commissione e il relativo allegato sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679.
9. Il 12 novembre 2020, in virtù dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR), la Commissione europea ha richiesto un parere congiunto del comitato europeo per la protezione dei dati (comitato o EDPB) e del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sui due suddetti insiemi di clausole contrattuali tipo e sui rispettivi atti di esecuzione.
10. Per chiarezza, l'EDPB e il GEPD hanno deciso di emettere due pareri separati sui due insiemi.
11. L'oggetto del presente parere è quindi limitato al progetto di decisione e al progetto di clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento per le materie di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4 del GDPR e all'articolo 29, paragrafi 3 e 4 dell'EUDPR.

3 RAGIONAMENTO GENERALE SUL PROGETTO DI DECISIONE E SUL PROGETTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

3.1 Osservazioni generali

12. Qualsiasi insieme di clausole contrattuali tipo deve specificare ulteriormente le disposizioni previste all'articolo 28 del GDPR e all'articolo 29 dell'EUDPR. Il parere dell'EDPB e del GEPD mira a garantire la coerenza e la corretta applicazione dell'articolo 28 del GDPR per quanto riguarda il progetto di clausole contrattuali tipo presentato che potrebbe condurre alla definizione di clausole contrattuali tipo conformemente all'articolo 28, paragrafo 7, del GDPR e all'articolo 29, paragrafo 7, dell'EUDPR.

13. L'EDPB e il GEPD sono del parere che clausole che si limitino a ribadire le disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dell'EUDPR, non costituiscono adeguate clausole contrattuali tipo. Il comitato e il GEPD hanno quindi deciso di analizzare il documento nella sua interezza, comprese le appendici. Secondo il parere del comitato e del GEPD, un contratto conforme all'articolo 28 del GDPR o all'articolo 29 dell'EUDPR dovrebbe stabilire e chiarire ulteriormente come adempiere alle disposizioni in oggetto. È in questa prospettiva che verrà analizzato il progetto di clausole contrattuali tipo presentato al comitato e al GEPD per il previsto parere.
14. Le clausole contrattuali tipo adottate costituiscono un insieme di garanzie da utilizzare nello stato in cui sono, in quanto sono intese a tutelare gli interessati e ad attenuare i rischi specifici associati ai principi fondamentali della protezione dei dati.
15. In generale l'EDPB e il GEPD accolgono con favore l'adozione di clausole contrattuali tipo come solido strumento di responsabilizzazione che agevola i titolari e i responsabili del trattamento nell'adempimento dei rispettivi obblighi previsti dal GDPR e dall'EUDPR.
16. L'EDPB ha già emesso pareri su clausole contrattuali tipo predisposte dall'autorità di controllo danese² e dall'autorità di controllo slovena³.
17. Per garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali in tutta l'Unione, l'EDPB e il GEPD accolgono con grande favore la prevista adozione da parte della Commissione di clausole contrattuali tipo con effetto in tutta l'UE.
18. Un unico insieme di clausole contrattuali tipo si applicherà indipendentemente dal fatto che le relazioni riguardino soggetti privati, autorità pubbliche degli Stati membri o istituzioni o organismi dell'UE. Tali clausole contrattuali tipo di portata unionale garantiranno un'ulteriore armonizzazione e la certezza del diritto.
19. L'EDPB e il GEPD guardano inoltre con favore al fatto che lo stesso insieme di clausole contrattuali tipo si applichi alle relazioni tra titolari e responsabili del trattamento soggetti rispettivamente al GDPR e all'EUDPR.

3.2 Spiegazione della metodologia applicata e della struttura del documento

20. A fini di chiarezza, il presente parere comprende i) una parte centrale che illustra in dettaglio le osservazioni generali che l'EDPB e il GEPD intendono formulare e ii) un allegato contenente osservazioni di natura più tecnica relative direttamente al progetto di decisione e al progetto di clausole contrattuali tipo, al fine di fornire alcuni esempi di possibili modifiche. Non vi è gerarchia tra le osservazioni generali e quelle tecniche.
21. Inoltre le osservazioni principali sul progetto di decisione e sul progetto di clausole contrattuali tipo sono presentate in due sezioni separate. Ove necessario si sono inseriti rimandi per assicurare la coerenza.

² Parere 14/2019 sul progetto di clausole contrattuali tipo presentato dall'autorità di controllo danese (articolo 28, paragrafo 8, del GDPR):

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_opinion_201914_dk_scc_en.pdf.

³ Parere 17/2020 sul progetto di clausole contrattuali tipo presentato dall'autorità di controllo slovena (articolo 28, paragrafo 8, del GDPR): https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinioni-tal-bord-art-64/opinion-172020-draft-standard-contractual_it.

22. Per coerenza, ove necessario, si sono inseriti rimandi anche al parere congiunto 2/2021 dell'EDPB e del GEPD sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

4 ANALISI DEL PROGETTO DI DECISIONE E DEL SUO ALLEGATO

4.1 Principali osservazioni sul progetto di decisione

4.1.1 Sull'ambito di applicazione della decisione e sull'articolazione con l'altro progetto di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati

23. L'articolo 2 del progetto di decisione prevede che *le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato possano essere utilizzate nei contratti tra un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento che tratta dati personali per suo conto, quando il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 o al regolamento (UE) 2018/1725.*
24. L'EDPB e il GEPD sono del parere che l'attuale formulazione di questo articolo sia fonte d'incertezza giuridica per quanto riguarda le situazioni in cui i soggetti potranno avvalersi delle previste clausole contrattuali tipo.
25. Secondo l'interpretazione dell'EDPB e del GEPD l'intenzione della Commissione è che queste clausole contrattuali tipo siano destinate solo a disciplinare situazioni intra-UE e che non debbano essere utilizzate in caso di trasferimento dei dati ai sensi del capo V. In quest'ultimo caso, le parti dovrebbero avvalersi dell'insieme distinto di clausole contrattuali tipo stabilito per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e che è anche inteso ad adempiere le disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR ("**clausole contrattuali tipo per i trasferimenti**").
26. L'EDPB e il GEPD ritengono che il progetto di decisione non sia sufficientemente chiaro per le parti e che si debba esporre chiaramente e dettagliatamente il preciso ambito di applicazione della decisione in un considerando specifico del progetto di decisione, ad esempio prima dell'attuale considerando 10.
27. Inoltre il comitato e il GEPD sono del parere che l'attuale formulazione dell'articolo 2 del progetto di decisione non limiti il campo di applicazione alle situazioni intra-UE, in quanto i titolari o i responsabili del trattamento soggetti al GDPR per una determinata attività di trattamento possono essere stabiliti al di fuori dell'UE in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del GDPR. Si dovrebbe dunque chiarire se queste clausole contrattuali tipo possano essere utilizzate in tali circostanze.
28. Infine l'EDPB e il GEPD ritengono semmai che la prevista limitazione alle situazioni intra-UE non sia giustificata. Ad esempio, non vedono alcuna ragione per impedire ai diversi soggetti di avvalersi delle clausole contrattuali tipo – al fine di adempiere alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR – se una delle parti non è soggetta al GDPR per una data attività di trattamento ma è situata in un paese adeguato. Se l'ambito di applicazione delle clausole contrattuali tipo è esteso a situazioni che comportano trasferimenti di dati al di fuori dell'UE, si dovrebbe chiarire alle parti che tali clausole contrattuali tipo permetteranno di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR o all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dell'EUDPR, ma non a tutti gli obblighi derivanti dal GDPR o dall'EUDPR, per esempio dalle norme relative ai trasferimenti internazionali.

29. Secondo l'EDPB e il GEPD è anche importante spiegare chiaramente nella decisione l'articolazione e l'interazione tra questo insieme di clausole contrattuali tipo e le clausole contrattuali tipo per i trasferimenti. Si dovrebbe chiarire alle parti, già nel testo della decisione, che quando esse intendono beneficiare di clausole contrattuali tipo sia ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7, che ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c, del GDPR occorre che si avvalgano delle clausole contrattuali tipo per i trasferimenti.

4.2 Principali osservazioni sull'allegato della decisione di esecuzione della Commissione

4.2.1 Scopo e ambito di applicazione (clausola 1 del progetto di clausole contrattuali tipo)

30. **La clausola 1, lettera a)**, del progetto di clausole contrattuali tipo specifica che lo scopo di queste ultime è di garantire la conformità al GDPR e all'EUDPR. L'EDPB e il GEPD sono del parere che le parti del contratto, nel sottoscrivere le clausole, dovrebbero avere la possibilità di scegliere i riferimenti al GDPR o i riferimenti all'EUDPR, a seconda del regolamento applicabile alle rispettive circostanze.
31. In questo modo, i soggetti che utilizzano le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28 del GDPR non avrebbero alcun riferimento all'EUDPR nelle loro clausole contrattuali tipo e i soggetti che si avvalgono dell'articolo 29 dell'EUDPR eviterebbero i riferimenti al GDPR. Ciò contribuirebbe a fare chiarezza nelle relazioni tra le parti, che spesso hanno meno familiarità con i regolamenti in questione. Se tale indicazione fosse accolta, le clausole contrattuali tipo dovrebbero specificare che la suddetta scelta è possibile e occorrerebbe adattare la relativa formulazione di conseguenza.
32. Come previsto alla **clausola 1, lettere b) e c)**, e conformemente alla **clausola 5** (clausola di *docking*), più titolari e responsabili del trattamento, elencati nell'**allegato I**, possono essere parti delle clausole contrattuali tipo per il trattamento specificato nell'**allegato II**. L'EDPB e il GEPD ritengono che, nel caso di molteplici parti del contratto, le clausole contrattuali tipo (e i relativi allegati) dovrebbero imporre alle parti di dettagliare e delimitare maggiormente la ripartizione delle responsabilità e indicare chiaramente il tipo di trattamento effettuato da ciascun responsabile e i titolari per conto dei quali il trattamento è effettuato, nonché le finalità del trattamento. L'attuale formulazione di queste clausole contrattuali tipo e degli allegati può creare confusione sulla qualifica e sul ruolo del singolo soggetto rispetto a una determinata operazione di trattamento, soprattutto data la possibilità di includere una clausola di *docking*.

4.2.2 Immutabilità (clausola 2 del progetto di clausole contrattuali tipo)

33. Secondo la **clausola 2, lettera b)**, del progetto di clausole contrattuali tipo, le parti si impegnano a non modificarle eccettuate clausole aggiuntive che "*non contraddicano, direttamente o indirettamente*" le clausole contrattuali tipo. Per fornire certezza giuridica ai titolari e ai responsabili del trattamento, l'EDPB e il GEPD accoglierebbero con favore chiarimenti sul tipo di clausole che la Commissione europea considererebbe in contraddizione, diretta o indiretta, con le clausole contrattuali tipo. Tale chiarimento potrebbe ad esempio indicare che le clausole che contraddicono le clausole contrattuali tipo sarebbero quelle che pregiudicano o compromettono gli obblighi previsti nelle clausole contrattuali tipo o ne impediscono l'adempimento. Clausole che consentano ai responsabili del trattamento di utilizzare i dati per i propri scopi, ad esempio, sarebbero contrarie all'obbligo del responsabile del trattamento di trattare i dati personali solo per conto del titolare del trattamento, e per gli scopi e con i mezzi identificati da quest'ultimo.

4.2.3 Clausola di *docking* (clausola 5 del progetto di clausole contrattuali tipo)

34. **La clausola 5** del progetto di clausole contrattuali tipo consente a qualsiasi soggetto di aderire facoltativamente alle clausole contrattuali tipo e quindi di diventare una nuova parte del contratto in veste di titolare del trattamento o responsabile del trattamento. Come già menzionato, la qualifica e il ruolo di tale nuova parte contraente dovrebbero essere indicati chiaramente negli allegati, imponendo alle parti di dettagliare e delimitare maggiormente la ripartizione delle responsabilità e di indicare chiaramente quali trattamenti siano effettuati da ciascun responsabile e per conto di quali titolari, nonché le finalità di tali trattamenti.
35. **La clausola 5, lettera a)**, subordina l'adesione di nuove parti alle clausole contrattuali tipo al consenso di tutte le altre parti. Al fine di evitare difficoltà di attuazione, l'EDPB e il GEPD accoglierebbero con favore un chiarimento sul modo in cui tale consenso possa essere accordato dalle altre parti (se in forma scritta o no, il termine per esprimere tale consenso, le informazioni necessarie prima del consenso). L'EDPB e il GEPD accoglierebbero con favore anche un chiarimento sulla necessità o meno che tale consenso debba essere espresso da tutte le parti, a prescindere dalla loro qualifica e dal ruolo nel trattamento, e sulle modalità di espressione di tale consenso.

4.2.4 Obblighi delle parti (clausola 7 del progetto di clausole contrattuali tipo)

36. Sebbene la rubrica di questa clausola rechi "Obblighi delle parti", **la clausola 7, lettera a)**, nella sua forma attuale fa riferimento solo agli obblighi imposti al responsabile del trattamento. L'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR specifica che il contratto tra titolare e responsabile del trattamento stabilisce i diritti, ma anche gli obblighi, del titolare. Di conseguenza, l'EDPB e il GEPD suggeriscono di aggiungere a questa clausola un riferimento agli obblighi imposti al titolare del trattamento, a fini di completezza e maggiore chiarezza. Prima della clausola 7, lettera a), ad esempio, potrebbe essere aggiunta la frase seguente: *Il titolare del trattamento ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento ed è tenuto a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga conformemente alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati dell'UE o dello Stato membro e alle presenti clausole (garantendo anche che il trattamento dei dati personali affidato al responsabile sia fondato su una base giuridica conformemente all'articolo 6 del GDPR o all'articolo 5 dell'EUDPR).*
37. La clausola 7, lettera a), prevede anche che nell'allegato IV figurino specifiche istruzioni e che il titolare del trattamento possa fornire istruzioni successive. La possibilità che il titolare del trattamento fornisca "istruzioni successive" è necessaria per attuare pienamente i diritti e gli obblighi delle parti stabiliti nelle clausole contrattuali tipo, ma non è illimitata. Qualsiasi istruzione successiva dovrebbe essere coerente con i diritti e gli obblighi delle parti stabiliti nelle clausole contrattuali tipo. L'EDPB e il GEPD ritengono che questo punto dovrebbe essere specificato chiaramente nella clausola.
38. Inoltre, al fine di migliorare la coerenza con il testo dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del GDPR e dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), dell'EUDPR e di includere tale obbligo direttamente nel contratto, l'EDPB e il GEPD propongono di modificare la parte finale della prima frase della clausola 7, lettera a), con il testo sottolineato riportato di seguito: *Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile informa il titolare del trattamento di tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.*

39. Per quanto riguarda il caso di istruzioni illecite impartite dal titolare del trattamento, descritte dall'articolo 28, paragrafo 3, comma 2, del GDPR, l'EDPB e il GEPD sono del parere che il contratto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento debba includere informazioni più precise sulle conseguenze e le soluzioni previste qualora il responsabile informi il titolare del trattamento del fatto che, a suo parere, una determinata istruzione viola il GDPR o altre norme applicabili sulla protezione dei dati. La Commissione europea dovrebbe perciò invitare le parti a includere maggiori dettagli sulle conseguenze della notifica relativa all'esistenza di un'istruzione illecita nel contratto (ad esempio, una clausola che preveda la possibilità per il responsabile del trattamento di sospendere l'esecuzione della specifica istruzione fino a quando il titolare del trattamento non confermi, modifichi o revochi tale istruzione; una clausola sulla risoluzione del contratto qualora il titolare del trattamento persista nell'impartire un'istruzione illecita).
40. Per quanto riguarda le opzioni a disposizione del titolare del trattamento di cui alla **clausola 7.2** relativamente alla cancellazione o alla restituzione dei dati, l'EDPB e il GEPD invitano la Commissione europea a specificare nella clausola stessa che il titolare del trattamento ha la possibilità di modificare la scelta compiuta al momento della firma del contratto durante l'intero periodo di vigenza del contratto e alla sua risoluzione.
41. Per quanto riguarda in generale la **clausola 7.3** relativa alla sicurezza del trattamento, l'EDPB e il GEPD osservano che tutti gli obblighi gravano sul responsabile del trattamento senza specificare il ruolo del titolare del trattamento, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi che nel caso delle misure di sicurezza dev'essere effettuata tenendo conto della finalità del trattamento come determinata dallo stesso titolare. In alcuni casi il responsabile potrebbe non conoscere le finalità esatte del trattamento, ad esempio quando offre l'hosting di dati. L'EDPB e il GEPD sono quindi del parere, anche conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR, che la clausola debba essere integrata con gli obblighi in materia di sicurezza del trattamento dei dati che si applicano al titolare del trattamento, il quale, in particolare, deve fornire al responsabile tutte le informazioni utili per ottemperare agli obblighi pertinenti a tale riguardo.
42. **La clausola 7.3, lettera a)**, del progetto di clausole contrattuali tipo concede al responsabile del trattamento un massimo di 48 ore per notificare al titolare del trattamento una violazione dei dati personali. Tale termine può essere eccessivamente breve in alcune situazioni e può anche generare confusione con il termine che il titolare del trattamento deve rispettare per notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo (che decorre da quando il titolare ne viene a conoscenza, vale a dire quando il responsabile del trattamento glielo comunica). Pur tenendo conto dell'obbligo che incombe al responsabile del trattamento, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del GDPR, di notificare al titolare del trattamento una violazione "*senza ingiustificato ritardo*" dopo esserne venuto a conoscenza, l'EDPB e il GEPD propongono di lasciare alle parti il compito di definire il termine adeguato per ottemperare a quest'obbligo, a seconda della situazione specifica. Le parti dovrebbero quindi essere tenute a specificare nelle clausole contrattuali tipo il termine concordato per tale notifica.
43. **La clausola 7.4, lettera c)**, del progetto di clausole contrattuali tipo prevede che il titolare del trattamento abbia la possibilità di affidare le attività di revisione a un revisore indipendente incaricato dal responsabile del trattamento. Questa disposizione non è prevista dall'articolo 28, paragrafo 3, lettera h), del GDPR e dev'essere allineata a quest'ultimo, secondo il quale il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento potrebbe quindi proporre un soggetto per le attività di revisione, ma la decisione sull'incarico dev'essere lasciata al titolare del trattamento, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lettera h), del GDPR.

44. **La clausola 7.4, lettera c)**, stabilisce anche che se il titolare del trattamento incarica un soggetto indipendente di svolgere attività di revisione ne sostiene i costi, e che ove il responsabile del trattamento affidi un incarico di revisione a un soggetto indipendente deve sostenerne i costi. Poiché la questione della ripartizione dei costi tra titolare e responsabile del trattamento non è disciplinata dal GDPR, l'EDPB e il GEPD sono del parere che da questa clausola debba essere eliminato qualsiasi riferimento ai costi.
45. Per quanto riguarda la **clausola 7.7** sui trasferimenti internazionali, e più specificamente il caso in cui un responsabile del trattamento si avvale di un sub-responsabile del trattamento in un paese terzo, l'EDPB e il GEPD ritengono che la lettera b) potrebbe essere più esplicita riguardo alla possibilità per tali due soggetti di sottoscrivere un unico insieme di clausole contrattuali tipo che miri alla conformità sia al capo V sia all'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR, se questo è effettivamente l'obiettivo che la clausola intende raggiungere, il che richiederebbe ulteriori chiarimenti. Si dovrebbe inoltre chiarire se le parti debbano poi avvalersi di questo insieme di clausole contrattuali tipo o piuttosto di quelle relative al trasferimento, che forniscono anch'esse le garanzie di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR.
46. L'EDPB e il GEPD desiderano inoltre sottolineare che sebbene **la clausola 7.7, lettera b)**, faccia riferimento solo all'uso delle clausole contrattuali tipo per i trasferimenti, potrebbero essere legittimamente utilizzati vari altri strumenti per disciplinare i trasferimenti di dati dal responsabile del trattamento a un sub-responsabile in un paese terzo, e propongono quindi di formulare la disposizione in modo più generico facendo riferimento agli strumenti di trasferimento di cui all'articolo 46 del GDPR.
47. L'EDPB e il GEPD hanno inoltre individuato la necessità di chiarire ulteriormente l'ultima parte della clausola 7.7, lettera b), riguardante "*le condizioni per l'uso delle*" clausole contrattuali per i trasferimenti. Poiché questa disposizione sembra indicare che possano applicarsi condizioni specifiche per l'uso delle clausole contrattuali tipo per i trasferimenti, occorre specificare quali siano tali condizioni.

4.2.5 Diritti degli interessati (clausola 8 del progetto di clausole contrattuali tipo)

48. La clausola reca attualmente la rubrica "*Diritti degli interessati*", ma l'EDPB e il GEPD sono del parere che tale rubrica non rifletta il contenuto della clausola.
49. **La clausola 8, lettere a) e b)**, del progetto di clausole contrattuali tipo si riferisce infatti all'obbligo del responsabile del trattamento di fornire assistenza per quanto riguarda gli obblighi del titolare del trattamento di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR e al capo III dell'EUDPR. La clausola 8, lettere c) e d), si riferisce tuttavia all'assistenza prestata dal responsabile per quanto riguarda altri obblighi del titolare del trattamento, in particolare quelli di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR e degli articoli da 33 a 41 dell'EUDPR.
50. L'EDPB e il GEPD propongono perciò di modificare la rubrica di questa clausola in "*Assistenza al titolare del trattamento*", per rispecchiare il diverso tipo di assistenza che il responsabile del trattamento deve fornire.
51. In alternativa l'EDPB e il GEPD raccomandano alla Commissione di dividere la clausola in due parti per distinguere le diverse forme di assistenza richiesta al responsabile del trattamento:
 -)] con riguardo agli obblighi del titolare di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti nel capo III del GDPR e nel capo III dell'EUDPR e

-) con riguardo agli obblighi del titolare di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR e agli articoli da 33 a 41 del EUDPR.
52. Inoltre la clausola 8, lettera a), del progetto di clausole contrattuali tipo prevede che *il responsabile del trattamento notifichi senza indugio al titolare del trattamento qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dall'interessato. Il responsabile del trattamento non risponde a tale richiesta lui stesso, a meno che e fino a quando non sia stato autorizzato a farlo dal titolare del trattamento.*
53. Il GEPD e l'EDPB sono del parere che questa clausola dovrebbe:
-) specificare ulteriormente che le risposte agli interessati devono essere fornite conformemente alle istruzioni del titolare del trattamento (ad esempio, sul contenuto della risposta) come indicato nell'allegato IV;
-) specificare ulteriormente che la portata degli obblighi del responsabile del trattamento relativi all'esercizio dei diritti dell'interessato per conto del titolare dovrebbe essere descritta e stabilita chiaramente nell'allegato VII.
54. La **clausola 8, lettera c), punto 1)**, così come la **clausola 9, lettera a)**, impongono di specificare l'autorità di controllo competente, ma non prevedono il caso in cui più titolari del trattamento sono parti del contratto e quindi vi sono più autorità di controllo competenti. Si dovrebbe pertanto aggiungere la possibilità di indicare più autorità di controllo competenti. Possono aversi inoltre casi in cui il trattamento soggetto alle clausole è transfrontaliero e occorre identificare un'autorità di controllo capofila quale autorità di controllo competente. Anche questa circostanza dovrebbe essere contemplata nella clausola 8, lettera c), punto 1, e nella clausola 9, lettera a).
55. L'EDPB e il GEPD propongono che, nel caso in cui i responsabili del trattamento all'interno dell'UE siano vincolati da leggi o pratiche di paesi terzi che incidono sull'adempimento delle presenti clausole, la Commissione valuti se sia opportuna una clausola aggiuntiva per disciplinare questi casi.

4.2.6 Allegati del progetto di clausole contrattuali tipo

56. Le clausole contrattuali tipo sono concepite per essere utilizzate nel quadro di accordi sul trattamento dei dati, che possono coinvolgere più di una parte in qualità di titolare del trattamento e/o più di una parte in qualità di responsabile del trattamento. Questo comporta il rischio che, se gli allegati non sono compilati in modo adeguato, le responsabilità delle parti risultino confuse. Tale rischio aumenta qualora nuove parti aderiscano al contratto in un secondo momento utilizzando la clausola di *docking* e/o il contratto riguardi trattamenti caratterizzati da finalità o circostanze diverse.
57. Il GEPD e l'EDPB ritengono della massima importanza che gli allegati delle clausole contrattuali tipo delimitino con assoluta chiarezza i ruoli e le responsabilità di ciascuna delle parti in ogni relazione e rispetto a ciascuna attività di trattamento. Questo è necessario affinché le parti possano determinare chi tratta i dati, quali dati siano oggetto di trattamento, per conto di chi siano trattati e per quali finalità, e siano in grado anche di determinare quali istruzioni siano applicabili e chi è autorizzato a impartirle. Qualsiasi ambiguità renderebbe impossibile ai titolari o ai responsabili del trattamento di adempiere ai loro obblighi in virtù del principio di responsabilizzazione.
58. Se vi sono differenze rispetto alle parti che forniscono o utilizzano determinati servizi di trattamento, alle specifiche dei singoli trattamenti, alle misure tecniche e organizzative applicabili, alle istruzioni impartite dal titolare relative al trattamento dei dati personali, alle restrizioni specifiche e/o alle garanzie aggiuntive relative ai dati appartenenti a categorie particolari, ai sub-responsabili del trattamento autorizzati e/o alle misure tecniche e organizzative con cui il responsabile è tenuto ad

assistere il titolare del trattamento, le parti dovrebbero essere tenute a compilare anche ulteriori allegati da I a VII, a meno che si tratti di differenze molto contenute e le eccezioni siano descritte chiaramente negli allegati stessi.

59. Nel caso di un contratto complesso, che comprenda, ad esempio, numerose parti o diverse finalità, dev'essere sempre chiaro quale allegato (ovvero, in caso di scostamenti limitati in un unico allegato, quale specifica previsione all'interno di tale allegato) si applichi alla specifica situazione o allo specifico rapporto. È necessario identificare e distinguere chiaramente le diverse attività di trattamento.

Per il Garante europeo della protezione dei dati	Per il Comitato europeo per la protezione dei dati
Il Garante europeo della protezione dei dati	La presidente
(Wojciech Wiewiorowski)	(Andrea Jelinek)